

COMUNE DI VILLAREGGIA
Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile
Servizio: AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

N. 20/22
del
04/02/2026

Responsabile del Servizio : ARCH. FABRIZIO SALONO

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI
ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2026 E BUDGET ASSUNZIONALE.
CODICE CIGBA451166A7

*L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di febbraio nella sede comunale
il sottoscritto, individuato ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e del
Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, vigente, adotta la
seguente determinazione:*

Determinazione n. 22 del 04/02/2026

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2026 E BUDGET ASSUNZIONALE.

CODICE CIGBA451166A7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

Richiamati:

- Il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che detta disposizioni in merito al nuovo ordinamento contabile di Regioni, Enti Locali e dei loro organismi;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Villareggia;

dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto altresì della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000;

richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 11/12/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 11/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 11/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

premesso che, in merito alle spese di personale;

- il Dlgs n. 165/2001 raccoglie e coordina la normativa in materia di rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ripercorrendo sostanzialmente i contenuti del Dlgs. n. 29/1993, nel testo risultante dalle successive modifiche;
- il DL n. 90/2014 ha introdotto il comma 557quater, che afferma quanto segue *“Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale a parte della PA Registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 – Reg.ne Succ 1477 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, seguite alla riforma definita dal Dlgs. n. 75/2017;
- il Dlgs. n. 75/2017 di definizione metodologica che le amministrazioni devono seguire nell’organizzazione e nella definizione del proprio fabbisogno di personale;
- il DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 art. 14 bis, che amplia la possibilità di utilizzo dei resti assunzionali ai cessati del quinquennio precedente e dando la possibilità agli Enti di procedere alla sostituzione dei cessati senza aspettare l’anno successivo alla cessazione, ma procedendo nell’anno stesso;
- il DL n. 34 del 30/04/2019, art. 33, comma 2, il quale prevede *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere*

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over al 100 per cento”;

- il DM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020 di attuazione dell'articolo 33, comma 2 del DL 30 aprile 2019, n. 34 il cui testo rimane sostanzialmente identico a quanto era già stato approvato in sede di Conferenza Stato-Città dell'11 dicembre 2019 ad eccezione delle seguenti novità:
 - si specifica che le disposizioni si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, anche la parte che riguarda il trattamento accessorio (non più conseguentemente dal 1° gennaio 2020);
 - viene data applicazione alla modifica introdotta con il DL 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto Milleproroghe, che riguarda i Comuni che si pongono tra le due “soglie” indicate nella Tabella 1 (art. 4) e Tabella 3 (art. 6), per i quali non conterà più solo la spesa del personale registrata con l'ultimo consuntivo, ma il rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti, così come rilevate negli ultimi tre rendiconti a netto di quanto inserito nel fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020, pubblicata in GU in data 11/09/2020, che ha risolto il dubbio sulla modalità di imputazione delle risorse derivanti dalle convenzioni di Segreteria, stabilendo “*Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevando le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*”;

dato atto che, alla luce della complessità normativa, risulta fondamentale comprendere i nuovi limiti e regole di una corretta programmazione delle spese di personale e la definizione di una efficace programmazione delle spese di personale e la definizione di una efficace programmazione del quadro assunzionale, visto anche le prossime assunzioni che interverranno nel Comune;

atteso che è necessario attivare un servizio di supporto tecnico per l'ufficio personale dell'Ente, al fine di procedere al calcolo delle spese di personale e delle capacità assunzionali ai sensi del nuovo Dm del 17/04/2020 per l'anno 2026, anche al fine della verifica della migliore destinazione e utilizzo delle stesse;

ritenuto in considerazione della specifica professionalità necessaria all'espletamento delle suddette funzioni, rivolgersi a professionalità esterne all'Amministrazione comunale ed affidare l'incarico a professionista o ditta che abbia specifiche e approfondite esperienze e competenze professionali in ambito informativo, in quanto non vi è alcun dipendente in possesso di specializzata qualifica in materia;

vista l'offerta n. 6025891 del 02/02/2026 della ditta Dasein srl con sede legale in Torino – Lungo Dora Colletta n. 81, P.IVA 04023060041, Codice Fiscale 06367820013 agli atti del presente provvedimento;

visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

dato atto che l'art. 50, comma 1, lettera b9 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO che in data 04/02/2025 si è proceduto ad effettuare una trattativa mediante RDO Mepa n. 6025891 alla ditta Dasein Srl – Lungo Dora Colletta 81 - 10153 - Torino (TO), P.IVA 06367820013, con richiesta di offerta per i servizi/forniture necessari all'Ente sulla base del possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati al servizio/fornitura;

dato atto che alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta è stata esaminata l'offerta tecnica ed economica la quale propone per i servizi/forniture richiesti un importo complessivo di Euro 1.270,00 esente iva;

constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

dato atto che l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia di € 5.000,00;

dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale;

dato atto che in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine è quello di gestire una corretta programmazione delle spese di personale e la definizione di una efficace programmazione del quadro assunzionale;
- l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di un servizio di quantificazione delle spese di personale e della capacità assunzionale 2026 del Comune di Villareggia;
- la modalità di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'importo dell'affidamento è pari a €1.270,00 esente IVA;
- il contratto si intende stipulato mediante completamento della procedura della trattativa diretta sul ME.PA;

accertata la regolarità contributiva dell'O.E. come da DURC regolare;

dato atto che si è provveduto alla richiesta di CIG per cui è stato attribuito alla transazione in oggetto il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) BA451166A7;

dato atto che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

considerato che la procedura per l'aggiudicazione del contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 270/1072/1 del Bilancio finanziario 2026-2028, annualità 2026;

visti:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di **dare atto** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
- 2) Di **affidare**, per le motivazioni espresse in premessa il servizio di quantificazione delle spese di personale e della capacità assunzionale 2026 del Comune di Villareggia;
- 3) Di **dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine è quello di una corretta definizione delle spese di personale e di una efficace programmazione del quadro assunzionale per l'anno 2026;
 - l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di un servizio di quantificazione delle spese di personale e della capacità assunzionale 2026;
 - la modalità di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - l'importo dell'affidamento è pari a € 1.270,00 esente IVA;
 - il contratto si intende stipulato mediante completamento della procedura della trattativa diretta sul ME.PA;
- 4) Di **impegnare** al capitolo 270/1072/1 del Bilancio finanziario 2025-2027, esercizio 2025, un importo pari a € 1.270,00 in favore dell'operatore economico Dasein Srl – Lungo Dora Colletta 81 - 10153 - Torino (TO), P.IVA 06367820013;
 - 5) Di **stabilire** che il relativo contratto verrà stipulato mediante completamento della procedura della trattativa diretta sul ME.PA.;
 - 6) Di **dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara CIG: BA451166A7;
 - 7) Di **dare atto** che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - 8) Di **dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2026;
 - 9) Di **dare atto** che il Responsabile del Procedimento e del Servizio non si trovano in condizioni di conflitto di interesse neanche potenziale relativamente al procedimento in oggetto;
 - 10) Di **attestare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - 11) Di **pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, nel rispetto degli obblighi imposti dal d.lgs. n. 33/2013, i dati nello stesso contenuti nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Torino, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ARCH. FABRIZIO SALONO)

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere favorevole di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 e del 151 c.4 DLgs 267/2000.

C / R	Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Cap.	Art.	Importo €
C	2026	35	01031	270	1072	1	1.270,00

Li,

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
(F.to ARCH. FABRIZIO SALONO)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/02/2026.

Li, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott. FRANCESCHINA Daniele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE